

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI ED INTERVENTI FINANZIARI VARI

Titolo I – Principi

Art. 1 Ambito applicazione

Il presente regolamento, a norma dell'art.12 della legge 7/8/1990 n. 241, disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi ed interventi finanziari a favore dei soggetti di cui al successivo art.2

Art. 2 Finalità

La Provincia di Chieti, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale e turistica della provincia, puo' erogare contributi a quegli Enti, Associazioni, Fondazioni ed altre organizzazioni che operino nel territorio provinciale senza fine di lucro e che abbiano lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, civile, culturale, ambientale, turistico e la pratica sportiva dei cittadini.

Nell'ambito delle proprie competenze in materia sociale, la Provincia eroga contributi, sovvenzioni e interventi finanziari vari anche a favore di persone fisiche.

Art. 3 Esclusione

Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) le quote associative ad Enti ed Istituzioni cui la Provincia partecipa, a termine dei relativi Statuti;*
- b) le partecipazioni e compartecipazioni con Enti ed istituzioni specificatamente già determinati in bilancio;*
- c) i contributi che possono prefigurare violazione della normativa vigente in materia di finanziamenti ai partiti politici;*
- d) gli interventi previsti da norme di leggi e regolamenti.*
- e) i contributi in capo alla Presidenza dell'Ente.*

Art. 4 Competenze dirigenziali

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 viene effettuata con provvedimento del Dirigente del settore competente secondo le modalità ed i termini di cui agli articoli seguenti.

Titolo II – Contributi per attività annuale

Art.5 Ammissibilità

Sono ammessi al contributo solo i soggetti di cui all'art.2 che operino senza finalità di lucro nel territorio della Provincia di Chieti e che siano legalmente costituiti.

Allo stesso soggetto non può essere riconosciuto più di un contributo all'anno per il sostegno dell'attività svolta.

Resta salvo quanto disposto per le persone fisiche di cui all'ultimo comma dall'art.2, comma 2, del presente Regolamento.

Art.6 condizioni

Le richieste di contributo devono essere indirizzate al Presidente della Provincia a mezzo raccomandata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo con timbro d'ingresso per ricevuta. Dette richieste sottoscritte dal legale rappresentante devono essere inoltrate, pena l'inammissibilità, entro e non oltre il 31/10 dell'anno precedente. Per le raccomandate farà fede il timbro postale di accettazione.

A ciascuna richiesta, ad eccezione di quelle presentate dalle persone fisiche di cui all'ultimo comma dell'art. 2, devono essere allegati:

- a) Atto costitutivo e copia dello statuto del richiedente;*
- b) copia del bilancio preventivo relativo all'attività annuale di riferimento;*
- c) copia del programma delle attività previste per l'anno cui la richiesta si riferisce.*

Non possono presentare richieste di contributo i soggetti di cui all'art.2 che non abbiano almeno 6 mesi di attività, fatta eccezione per le persone fisiche di cui al secondo comma del citato art.2.

La Provincia, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda provvederà a comunicare ai soggetti istanti l'esito dell'istruttoria.

Art. 6 bis Associazioni Pro Loco

La Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 18.08.2004, n. 30, eroga contributi alle Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo Provinciale da almeno 6 mesi, stanziando annualmente un'apposita somma.

Il 50% di tale somma sarà suddiviso in parti uguali tra le Associazioni Pro Loco ammesse al contributo, mentre il restante 50% sarà ripartito tra le Pro Loco mediante la seguente griglia di valutazione:

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
Pro Loco con qualifica giuridica di Associazione di Promozione Sociale	5
Attività di promozione turistica territoriale (produzione e divulgazione materiale turistico informativo, siti internet, etc.)	5
Sagre, iniziative/manifestazioni di promozione di prodotti tipici locali, etc.	5
Attività turistico-ambientale (escursioni, passeggiate ecologiche, attività di educazione ambientale	7
Rievocazioni storiche	7
Iniziative e manifestazioni sportive	3
Iniziative e manifestazioni di carattere socio-educativo (feste/animazioni/iniziative in occasione di festività ricorrenti/corsi di vario genere: pittura, ballo, cucito, cucina, etc.)	7
Partecipazione attestata ad iniziative/manifestazioni organizzate dall'UNPLI e/o da questo patrocinate	5
Sede autonoma adibita esclusivamente a fini statuari	5
Ufficio Informazioni con apertura anche nei giorni festivi e dotato di postazione informatica con collegamento web	7
Iniziative e manifestazioni (teatro, musica, cinema, danza, spettacoli, concorsi, mostre, mostre-mercato, etc.	7

Le modalità e i termini di presentazione delle richieste, nonché quelle di erogazione del contributo concesso, sono quelle previste dalla L.R. n. 30 del 18.08.004.

Art. 7 Modalità di erogazione

La Giunta Provinciale, in sede di elaborazione della relazione previsionale e programmatica e con successiva specificazione in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione stanziava i fondi da destinare a tale intervento e, con separati atti deliberativi, stabilisce, per ciascuna macrostruttura, le linee di indirizzo per la concessione dei contributi di cui al presente titolo indicando eventualmente le attività o i settori di attività da ritenersi prioritari sulla base del proprio programma politico-amministrativo.

Con l'approvazione delle linee di indirizzo di cui al comma precedente, la Giunta stabilisce anche la percentuale minima e/o massima calcolata in base al preventivo di spesa presentato dal soggetto istante all'atto della domanda.

Entro 30 gg. dall'approvazione della Delibera di G.P. di cui al comma precedente, i Responsabili di servizio provvedono, con atto dirigenziale, alla assegnazione dei contributi e al conseguente impegno di spesa e a comunicare l'avvenuta assegnazione agli interessati.

Art. 8 Rendiconto

Alla liquidazione e conseguente materiale erogazione del contributo si provvederà a presentazione da parte del soggetto beneficiario della sottoelencata documentazione:

- Relazione dell'attività annuale svolta;
- Bilancio consuntivo (entrate e uscite) dell'attività annuale svolta;
- Dimostrazione dell'avvenuta pubblicizzazione, del "logo" della Provincia di Chieti, in qualunque forma essa avvenga (manifesti, locandine, brochure, ecc.) pena la non erogazione del contributo;
- Codice fiscale e/o Partita IVA e modalità di pagamento;
- Dichiarazione del possesso dei giustificativi di spesa (ricevute, fatture, ecc.) ;
- Dichiarazione attestante che il percettore del contributo ha/non ha svolto attività commerciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 e quindi viene/non viene sottoposto a regime della trattenuta del 4% ai fini IRPEF;

La predetta rendicontazione deve essere inoltrata alla Provincia entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di concessione del contributo o entro i termini di legge fissati per l'approvazione dei bilanci consuntivi delle associazioni.

Entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui al comma che precede, prorogabili per massimo ulteriori 30 giorni sulla base di fondati motivi da esplicitare nel relativo atto di proroga e da comunicare ai soggetti interessati o sulla base della necessità di integrazioni documentali o di chiarimenti a fini istruttori, il competente settore della Provincia provvede alla verifica del rendiconto ed alla liquidazione delle spettanze dovute.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute, risultanti dal rendiconto, siano inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà rideterminato sino a coprire il disavanzo tra le spese e le entrate. Il contributo concesso, comunque non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute.

Titolo III – Contributi per Iniziative

Art. 9 Finalità

La Provincia interviene finanziariamente a sostegno delle singole iniziative che facciano riferimento alle finalità istituzionali dell'ente e che risultino meritevoli di considerazione per la valenza territoriale e/o per la qualità delle stesse valutata secondo il settore di attività cui inerisce l'iniziativa stessa.

Art. 10 Ammissibilità

Sono ammessi al contributo solo i soggetti di cui all'art.2 che operino senza finalità di lucro nel territorio della Provincia di Chieti e che siano legalmente costituiti.

Allo stesso soggetto non può essere riconosciuto più di un contributo all'anno per il sostegno dell'attività svolta.

Resta salvo quanto disposto per le persone fisiche di cui all'ultimo comma dall'art.2, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 11 Condizioni

Possono essere prese in considerazione solo le richieste che riguardano:

- 1) iniziative che si svolgono nell'ambito provinciale o anche extraprovinciale allorché la Provincia risulti direttamente o indirettamente coinvolta;*
- 2) iniziative che rispondono ad interessi precipi della comunità provinciale oppure che risultino di prestigio per l'ente;*

Per le iniziative di carattere turistico saranno privilegiate quelle che si svolgono in centri di elevata valenza turistica e nei periodi in cui più significativa risulta tale affluenza.

Le richieste di contributo devono essere indirizzate al Presidente della Provincia a mezzo raccomandata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo con timbro d'ingresso per ricevuta. Dette richieste, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere inoltrate, pena l'inammissibilità, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della iniziativa, pena l'inammissibilità. Per le raccomandate farà fede il timbro postale di accettazione.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo e copia dello statuto del richiedente;*
- b) programma dettagliato della iniziativa;*
- c) bilancio preventivo dell'iniziativa (entrate e uscite).*

L'istanza di contributo per iniziativa non è accoglibile qualora questa risulta essere inserita nel programma della domanda di contributo per attività annuale già presentata dalla stessa Associazione.

La Provincia, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda provvederà a comunicare ai soggetti istanti l'esito dell'istruttoria.

Art. 12 Modalità di erogazione

La Giunta Provinciale, in sede di elaborazione della relazione previsionale e programmatica e con successiva specificazione in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione stanziava i fondi da destinare a tale intervento e, con separati atti deliberativi, stabilisce, per ciascuna macrostruttura, le linee di indirizzo per la concessione dei contributi di cui al presente titolo indicando eventualmente le attività o i settori di attività da ritenersi prioritari sulla base del proprio programma politico-amministrativo.

Le linee di indirizzo di cui al comma precedente devono in ogni caso tendere a privilegiare le iniziative di forte contenuto progettuale evitando la possibilità di distribuire risorse pubbliche ad iniziative di basso profilo e con scarso impatto di immagine per la Provincia e di benefici per la comunità provinciale.

Con l'approvazione delle linee di indirizzo di cui ai commi precedenti, la Giunta stabilisce anche la percentuale minima e/o massima del contributo sulla spesa complessiva preventivata come dichiarata dal soggetto istante all'atto della domanda.

I Responsabili di servizio, quadrimestralmente, provvedono, con atto dirigenziale, alla assegnazione dei contributi, al conseguente impegno e alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione agli interessati relativamente alle iniziative che si tengono nell'ambito dei rispettivi quadrimestri.

Art. 13 Rendiconto singole iniziative finanziate

Alla liquidazione, e conseguente materiale erogazione, del contributo si provvederà a presentazione da parte del soggetto beneficiario della sottoelencata documentazione:

- a) Relazione dell'iniziativa svolta*
- b) Bilancio consuntivo (entrate e uscite) dell'iniziativa svolta*
- c) Dimostrazione dell'avvenuta pubblicizzazione, del "logo" della Provincia di Chieti, in qualunque forma essa avvenga (manifesti, locandine, brochure, ecc.) pena la non erogazione del contributo*
- d) Codice fiscale e/o Partita IVA e modalità di pagamento*
- e) Dichiarazione del possesso dei giustificativi di spesa (ricevute, fatture, ecc.)*
- f) Dichiarazione attestante che il percettore del contributo ha/non ha svolto attività commerciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 e quindi viene/non viene sottoposto a regime della trattenuta del 4% ai fini IRPEF*

La predetta rendicontazione deve essere prodotta alla Provincia entro 60 giorni dalla conclusione della iniziativa o, se la concessione è successiva, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

Entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, prorogabili per massimo ulteriori 30 giorni sulla base di fondati motivi da esplicitare nel relativo atto di proroga e da comunicare ai soggetti interessati o sulla base della necessità di integrazioni documentali o di chiarimenti a fini istruttori, il competente settore della provincia provvede alla verifica del rendiconto ed alla liquidazione delle spettanze dovute.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute, risultanti dal rendiconto, siano inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà rideterminato sino a coprire il disavanzo tra le spese e le entrate. Il contributo concesso, comunque non potrà essere superiore al 50% delle spese sostenute.

TIT. IV COMPARTICIPAZIONI

Art. 14 Finalità

La Provincia partecipa con propri fondi ad iniziative o manifestazioni di grande rilievo provinciale, con risonanza almeno regionale, che rispondano alle finalità dell'Ente e che portino allo stesso un notevole ritorno di immagine.

Art. 15 Ammissibilità

Possono essere ammesse alla partecipazione solo le richieste provenienti da Enti, Associazioni, Istituzioni e altri organismi non aventi fini di lucro, che operino sul territorio provinciale o per il territorio provinciale.

L'iniziativa o manifestazione deve essere svolta sul territorio provinciale e deve avere risonanza almeno regionale o, in caso di svolgimento fuori provincia, promuovere prodotti o peculiarità del territorio provinciale.

Il costo dell'iniziativa o manifestazione non deve essere inferiore a € 20.000,00.

Possono fare domanda di compartecipazione anche le Associazioni o altri organismi che beneficiano del contributo ai sensi del Tit. II o Tit. III del presente regolamento, purchè la manifestazione oggetto di tale istanza non rientri nel programma annuale o della iniziativa per cui è stato concesso il contributo.

Art. 16 Modalità dell'istanza

La domanda di compartecipazione deve essere inoltrata alla Provincia almeno 60 giorni prima della data di inizio della iniziativa ed essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Atto costitutivo e copia dello statuto del richiedente;*
- b) progetto, finalità e programma dell'iniziativa;*
- c) bilancio preventivo dell'iniziativa (entrate e uscite).*
- d) richiesta del patrocinio dell'Ente*
- e) Piano promozionale dettagliato dell'iniziativa*
- f) impegno a pubblicizzare il Logo e Patrocinio della Provincia su tutta la campagna pubblicitaria prevista*
- g) eventuali altre compartecipazioni richieste per la stessa iniziativa*

La Provincia, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda provvederà a comunicare ai soggetti istanti l'esito dell'istruttoria.

Art. 17 Assegnazioni

La Giunta Provinciale, in sede di elaborazione della relazione previsionale e programmatica e con successiva specificazione in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione stanziava i fondi da destinare a tale intervento e indica, eventualmente, le attività o i settori di attività da ritenersi prioritari sulla base del proprio programma politico-amministrativo.

La Giunta Provinciale, sulla base delle eventuali priorità riportate nel PEG, quadrimestralmente, previo esame dei progetti pervenuti, detta per ciascuna macrostruttura gli indirizzi generali e individua le iniziative cui compartecipare e gli importi da assegnare.

I Responsabili di servizio, sempre quadrimestralmente, entro 30 gg. dall'approvazione della delibera di cui al comma precedente, provvedono, con atto dirigenziale, alla assegnazione delle compartecipazioni, al conseguente impegno di spesa e alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione agli interessati relativamente alle iniziative che si tengono nell'ambito dei rispettivi quadrimestri.

La concessione della compartecipazione comporta l'assunzione a carico del bilancio dell'Amministrazione provinciale di una spesa non superiore al 50% del costo dell'iniziativa.

Art. 18 Liquidazioni

Alla liquidazione, e conseguente materiale erogazione, del contributo si provvederà a presentazione da parte del soggetto beneficiario della sottoelencata documentazione:

- a. Relazione dell'iniziativa svolta e della campagna promozionale effettuata*
- b. Scheda di autovalutazione dell'iniziativa (modello fornito dalla Provincia)*
- c. Bilancio consuntivo (entrate e uscite) dell'iniziativa svolta*
- d. Dimostrazione dell'avvenuta pubblicizzazione, del "logo" della Provincia di Chieti, in qualunque forma essa avvenga (manifesti, locandine, brochure, ecc.) pena la non erogazione del contributo*
- e. Codice fiscale e/o Partita IVA e modalità di pagamento*
- f. Dichiarazione del possesso dei giustificativi di spesa (ricevute, fatture, ecc.)*
- g. Dichiarazione attestante che il percettore del contributo ha/non ha svolto attività commerciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del D.P.R. 600/73 e quindi viene/non viene sottoposto a regime della trattenuta del 4% ai fini IRPEF*

La predetta rendicontazione deve essere prodotta alla Provincia entro 60 giorni dalla conclusione della iniziativa o dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo.

Entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma che precede, prorogabili per massimo ulteriori 30 giorni sulla base di fondati motivi da esplicitare nel relativo atto di proroga e da

comunicare ai soggetti interessati o sulla base della necessità di integrazioni documentali o di chiarimenti a fini istruttori, il competente settore della provincia provvede alla verifica del rendiconto ed alla liquidazione delle spettanze dovute.

E' possibile richiedere fino al 50% di acconto della somma assegnata, durante il corso delle attività di organizzazione, su presentazione di rendiconto parziale delle spese sostenute.

Art. 19 – Entrata in vigore e Norma transitoria

Il Regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione.

In fase di prima applicazione, il termine di cui all'art.6 viene differito al 31.3.2008.